

Adempimenti del Processo di Inclusione Scolastica

Di seguito sono elencati alcuni punti fondamentali riguardanti le *Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

1. La certificazione rilasciata dall'ASL di competenza costituisce parte integrante del **fascicolo personale di ogni alunno** – a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n.185. (CM n. 96 del 17/12/2013).
2. Presso ogni circolo didattico e istituto di scuola secondaria di I e II grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo (comma 2 dell'art.15 legge 104/92).
3. Il **P.E.I.**, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR. 24/02/1994, "*è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro predisposti per l'alunno diversamente abile in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell' art.12 legge 104/92*".
4. Nel P.E.I. è determinato il **numero di ore di sostegno** da assegnare a ciascun alunno e funzionali alla sua piena realizzazione.
5. La *sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale* ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento nazionale di un docente ogni due alunni disabili, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione dei disabili gravi." (C.M .n. 10 del 21/03/2013).
6. L'alunno con disabilità che, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, consegua l'attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, **se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, nella scuola secondaria di II grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122). C.M. n.96 del 17/12/2013.
7. Gli alunni ultradiciottenni con disabilità, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l'istruzione secondaria di II grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i **Centri di istruzione per gli adulti** con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.226/2001).
8. Il Parere del Consiglio di Stato 3333/06 ha chiarito che un alunno con disabilità che voglia iscriversi a un nuovo ciclo di studi superiori, dopo averne frequentato un altro, può liberamente iscriversi al nuovo corso, se in possesso del diploma di licenza media, **ma non ha diritto ad avere nuovamente ore di sostegno**, dal momento che le scarse risorse disponibili non possono essere fruite ripetutamente da alcuni e scarsamente da altri.

Le permanenze scolastiche

Il Dirigente scolastico è il garante del diritto allo studio e del successo formativo per tutti gli alunni, a maggior ragione degli studenti diversamente abili.

Dai dati raccolti da questo Ufficio si evince chiaramente come, negli ultimi anni, sia divenuta consuetudine ricorrere alla permanenza scolastica di molti alunni oltre la maggiore età, rinviando nel tempo il loro ingresso ai diversi progetti di vita così come previsto dalla normativa. Pertanto, si invitano le SS.LL. a riflettere su questo fenomeno e valutare attentamente i casi in cui si possano realizzare i principi del diritto allo studio e del successo formativo.

Vivendo in un sistema in cui le risorse pubbliche sono sempre più scarse, si ricorda che *"il sistema di istruzione risponde ai bisogni educativi e formativi dei giovani cittadini"*, per cui alla fine del percorso scolastico si rende necessario il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici.